

TI_GERICHTE 12.2013.193 vom 2. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.193

FR: TI_GERICHTE 12.2013.193 du 2 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2013.193 del 2 ottobre 2015

Regeste

Atto illecito - prescrizione prolungata del diritto penale (violazione di domicilio)

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Secondo l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l'organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo, segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all'art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, in particolare quando l'istanza appaia vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (TF 20 giugno 2013 1C_50/2013 consid. 2.2). Nell'appello (p. 2) l'attore riconvenzionale si è limitato ad affermare che "ci si riserva di chiedere lo svolgimento di un'udienza giusta l'art. 316 cpv. 1 CPC", ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha poi formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173). In tali circostanze non vi è motivo di effettuare una tale udienza.

E. 3.1

Per quanto riguarda le pretese in esame, relative ai fatti avvenuti nell'ottobre 2002 e rette dagli art. 41 e 49 CO, il Pretore, nel decreto 30 luglio 2009, aveva osservato che giusta l'art. 60 CO l'azione di risarcimento o di riparazione del danno si prescriveva di principio in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato aveva conosciuto il danno e la persona

responsabile e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che aveva causato il danno (cpv. 1), fermo restando che, se l'azione derivava da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabiliva una prescrizione più lunga, questa si applicava anche all'azione civile (cpv. 2). Ciò premesso, nel caso di specie il giudice di prime cure aveva dapprima rilevato che a seguito dei fatti in parola l'attore riconvenzionale aveva sporto querela nei confronti del convenuto riconvenzionale per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, per i quali il Codice penale contemplava una prescrizione compresa fra i 7 e i 15 anni. Egli aveva quindi osservato che il successivo decreto di abbandono (recte : di non luogo a procedere) del 28 ottobre 2004 (doc. C) era stato parzialmente annullato il 13 dicembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali (doc. D), la quale, segnatamente con riferimento al reato di violazione di domicilio, aveva ritenuto di dover rinviare l'incarto al Procuratore Pubblico affinché completasse le informazioni preliminari con riferimento all'applicazione degli art. 19 CP (errore sui fatti) e/o 20 CP (errore di diritto), e che con decreto 11 febbraio 2009 (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) il Procuratore Pubblico aveva in seguito posto il convenuto riconvenzionale in stato d'accusa siccome ritenuto colpevole di violazione di domicilio. Ora, nonostante il convenuto riconvenzionale avesse interposto opposizione al decreto d'accusa e l'incarto fosse allora pendente presso la Pretura Penale, il Pretore aveva ritenuto innegabile che già prima dei fatti dell'ottobre 2002 il convenuto riconvenzionale aveva visto respinta la sua domanda di sfratto, non risultando adempiuti i presupposti per ritenere illecita l'occupazione della casa da parte dell'attore riconvenzionale. A suo giudizio il convenuto riconvenzionale, nella sua veste di avvocato, non poteva dunque ignorare la portata di tale decisione, né risultava altrimenti dimostrato che egli potesse affermare che la casa era stata abbandonata, tanto più che tutti gli effetti personali dell'attore riconvenzionale si trovavano ancora presso la villa. Tali accertamenti lo avevano indotto ad escludere l'eventualità di un errore di fatto o di diritto, ex art. 19 e 20 CP, cosicché, dovendosi ritenere adempiuti i requisiti soggettivi e oggettivi del reato di violazione di domicilio, risultava applicabile il termine di prescrizione penale di 7 anni, con la conseguente reiezione dell'eccezione di prescrizione fatta valere dal convenuto riconvenzionale.

E. 3.2

Con la sentenza 18 giugno 2010 (inc. n. 12.2009.149) questa Camera aveva invece rilevato che nel caso di specie il procedimento penale nei confronti del convenuto riconvenzionale per i fatti avvenuti nell'ottobre 2002 era già in corso al momento dell'inoltro della domanda riconvenzionale e lo era ancora al momento dell'emanazione della decisione sull'eccezione di prescrizione. In tali circostanze la decisione con cui il Pretore aveva ritenuto che il convenuto riconvenzionale fosse senz'altro colpevole del reato di violazione di domicilio appariva innanzitutto prematura: a parte il fatto che non sembrava neppure che egli si fosse fondato sulle risultanze del procedimento penale, si osservava in effetti che al momento dell'emanazione della decisione allora impugnata il convenuto riconvenzionale aveva ancora la possibilità di far assumere altre prove in occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Pretura Penale, sicché nemmeno si poteva ritenere che al momento del giudizio sull'eccezione l'istruttoria fosse conclusa. Anzi, visto il carattere vincolante della decisione del giudice penale, che oltretutto si preannunciava imminente, il Pretore nemmeno avrebbe potuto pronunciarsi a titolo pregiudiziale, ma avrebbe dovuto sospendere d'ufficio la causa in attesa della decisione di quest'ultimo. Nelle particolari circostanze il fatto che il Pretore non avesse sospeso la causa civile andava dunque sanzionato quale eccesso del suo pur ampio potere di apprezzamento, sicché appariva giustificato annullare, su questo punto, la

decisione impugnata e ritornare l'incarto al giudice di prime cure, affinché, dopo aver sospeso la causa in attesa dell'esito finale del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto riconvenzionale, avesse nuovamente a statuire sull'eccezione.

E. 3.3

Con il decreto 11 ottobre 2013 qui impugnato, emanato dopo la sospensione della causa e la conclusione del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto riconvenzionale, il Pretore ha dapprima accertato che dalle decisioni rese in ambito penale emergeva che quest'ultimo, dopo essere stato condannato il 22 settembre 2009 in via contumaciale dal giudice della Pretura Penale (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) ed essere poi stato nuovamente condannato il 14 ottobre 2009 nell'ambito di una procedura di spurgo della contumacia ex art. 277 CPP/TI sempre dal giudice della Pretura Penale, il 26 aprile 2011 era invece stato prosciolto dalla Corte di appello e di revisione penale, la quale, pur avendo respinto il ricorso contro la sentenza contumaciale, aveva pure ritenuto, accogliendo ai sensi dei considerandi quello contro la decisione nella procedura di spurgo, che l'attore riconvenzionale non era legittimato a inoltrare la querela penale (doc. I°-1 rich.), ritenuto che l'11 aprile 2013 la Corte di diritto penale del Tribunale federale aveva infine annullato la decisione della Corte di appello e di revisione penale in merito alla procedura contumaciale, ritenendo che, stante la nullità del giudizio emanato il 22 settembre 2009, al momento dell'emanazione della sentenza del 14 ottobre 2009 l'azione penale fosse ormai prescritta. Rilevando che l'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO non si giustificava laddove da una sentenza penale risultava che uno degli elementi - oggettivi o soggettivi - dell'infrazione penale non era adempiuto e che nella sentenza 26 aprile 2011 la Corte di appello e di revisione penale aveva passato in rassegna le premesse, sia oggettive che soggettive, per il riconoscimento di una violazione di domicilio negando che le stesse fossero date, il giudice di prime cure ha ritenuto che la problematica della prescrizione delle pretese in parola non potesse essere esaminata alla luce di quella disposizione, ma solo in virtù dell'art. 60 cpv. 1 CO. Ora, ritenuto da una parte che i pretesi danni alla salute dell'attore riconvenzionale si erano verosimilmente manifestati se non immediatamente (timore di uscire di casa) quanto meno nell'anno successivo agli episodi del 2002 (incapacità di lavarsi), che lo stesso valeva per i costi di sistemazione della casa, per il danno legato alla moria dei pesci negli acquari e per la sostituzione dei cilindri e che le spese per l'assistenza legale nell'ambito del procedimento penale avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla presentazione della querela, e preso atto dall'altra che tra l'ottobre 2003 e il 28 giugno 2007, data dell'inoltro della domanda riconvenzionale, non erano stati compiuti atti suscettibili di sospendere o interrompere la prescrizione annuale - non potendo essere considerati tali la denuncia penale dell'8 ottobre 2002, né i successivi procedimenti in ambito penale, avendo l'attore riconvenzionale ommesso di costituirsi parte civile e di far valere in tale sede pretese risarcitorie, o ancora in occasione degli altri procedimenti civili qui richiamati - ha concluso che le pretese in esame erano prescritte.

E. 4

In questa sede l'attore riconvenzionale ritiene che il Pretore non fosse in realtà vincolato né dalla sentenza 26 aprile 2011 della Corte di appello e di revisione penale, per altro annullata l'11 aprile 2013 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, né dall'estinzione dell'azione penale nei confronti del convenuto riconvenzionale per intervenuta prescrizione decisa da quest'ultima, ma avrebbe dovuto esaminare se sussisteva o meno un atto punibile tale da rendere applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO, ciò che

a suo dire era senz'altro il caso, non potendosi condividere la diversa conclusione della Corte di appello e di revisione penale. Del tutto errato era in ogni caso l'assunto pretorile secondo cui il termine di prescrizione di cui all'art. 60 cpv. 1 CO fosse concretamente scaduto: il giudice di prime cure aveva innanzitutto ommesso di considerare che egli si era costituito parte civile già con la querela dell'8 ottobre 2002 e che con la decisione di condanna del 14 ottobre 2009 le pretese erano state rinviate al foro civile; in ogni caso non era affatto vero che i pretesi danni alla sua salute, che non si era ancora stabilizzata, si fossero verosimilmente manifestati entro un anno dagli episodi del 2002, né era vero che le spese per l'assistenza legale nell'ambito del procedimento penale, che aveva preso un'ampiezza inusitata solo a partire dal 2009, avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla presentazione della querela.

E. 5

Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Affinché si possa applicare la disposizione, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm , Berner Kommentar, 3^a ed., n. 69 ad art. 60 CO; Werro , Commentaire Romand, 2^a ed., n. 31 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm , op. cit. , n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro , op. cit., n. 32 ad art. 60 CO; II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubb. in RtiD I-2007 40c 796, 23 novembre 2007 inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Diversa è invece la situazione nel caso in cui il giudice penale abbia in precedenza già reso il suo giudizio. In tal caso il giudice civile è di principio vincolato dalla decisione di condanna (Brehm , op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro , op. cit., ibidem) o di proscioglimento (Brehm , op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro , op. cit., ibidem; II CCA 18 giugno 2010 inc. n. 12.2009.149 pubb. in RtiD I-2011 42c pag. 730), sempre però che la stessa sia stata resa previo esame degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 106 II 213 consid. 3 e 4); una decisione di abbandono o di proscioglimento fondata sull'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione non impedisce invece al giudice civile di esaminare liberamente se esista un atto punibile (Werro , op. cit., ibidem; DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 101 II 321 consid. 3, 93 II 498 consid. 1); i n presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere fondato su altre ragioni, il giudizio risulta invece vincolante solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto processuale cantonale (Brehm , op. cit., n. 86 seg. ad art. 60 CO; Werro , op. cit., ibidem).

E. 6

Nel caso di specie, alla luce di quanto si è appena detto ed in particolare a fronte del giudizio

E. 11

ottobre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1.
L'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere dall'attore riconvenzionale relativamente ai fatti avvenuti il 7/8 ottobre 2002 presso _____ a _____ è accolta limitatamente al la pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell'alimentazione di tre

acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci; per il resto è respinta . 2. L a domanda riconvenzionale è respinta per intervenuta prescrizione limitatamente al la pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento dell'alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci . 3. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio ammontanti a fr. 4'000.- sono poste a carico del convenuto riconvenzionale, il quale rifonderà pure alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese processuali di complessivi fr. 5'000.- sono a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 8'800.- per ripetibili di appello. § Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 8'800.- prestata dall'appellante a seguito della decisione 24 febbraio 2014 dell'allora presidente di questa Camera sarà liberata a suo favore. III. Notificazione: - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.